



**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO  
ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE**

# PARTE PRIMA

## FINALITA' ED AMBITI DI APPLICAZIONE

### Articolo 1

#### Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la modalità di recepimento del DPCM n. 159/2013, nonché delle indicazioni emanate dalla Regione Lombardia attraverso la dgr. N. 3230 del 6.3.2015.
2. Vengono disciplinati inoltre i criteri e le modalità per accedere ad interventi e prestazioni dei servizi sociali, educativi e scolastici del comune di Lodi.
3. Per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.
4. Il sistema integrato dei servizi sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psicofisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli e volti ad una progressiva acquisizione dell'autonomia della persona
5. I Comuni determinano, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, il sistema dei servizi sociali sulla base dei propri bisogni ed agiscono attraverso il seguente quadro normativo di riferimento:
  - Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176
  - Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18
  - Trattato sull'Unione Europea e Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
  - Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea
  - Articoli 2, 32 e 38 della Carta costituzionale;
  - Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983 "Individuazione delle categorie di servizi pubblici locali a domanda individuale"
  - art. 6, comma 4 D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 "Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983"
  - Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.
  - Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"
  - Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59"
  - Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.

- Legge 08.11.2000, n. 328 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”
- D.P.R. 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa”
- D.P.C.M. 14.02.2001 “ Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio – sanitarie”
- D.P.R. 03.05.2001 “Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 – 2003”
- Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”
- Legge 05.06.2003, n. 131 “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”
- Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
- Art. 38 D. L. 31.05.2010 n. 78 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» convertito, con modificazioni, dalla L. 30.07.2010, n. 122
- Art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 marzo 2013 “Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE.
- D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 “Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159”
- Legge Regionale 20 marzo 1980, n. 31 “Diritto allo studio – Norme di attuazione”
- Legge Regione Lombardia 6.12.1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia”
- Legge Regione Lombardia 05.01.2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
- Legge Regione Lombardia 14 dicembre 2004, n. 34 “Politiche regionali per i minori”
- Legge Regione Lombardia 12.03.2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”, come modificata dalla L.R. 2 del 24.02.2012;
- Accordo di Programma per l'attuazione del Piano di Zona
- Statuto del Comune di Lodi

## **Articolo 2**

### **Finalità**

1. La finalità del presente regolamento è quella di assicurare ai cittadini residenti il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza e protezione sociale, l'accesso ai servizi integrativi scolastici, così come previsto dalla normativa vigente, tenuto conto dei criteri di trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.
2. Le prestazioni, i servizi e gli interventi normati dal presente regolamento si propongono altresì di promuovere il benessere dei cittadini e la migliore qualità della vita, secondo principi di solidarietà, partecipazione,

sussidiarietà e collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati che hanno titolo ad esserne parte attiva.

3. Tali interventi dovranno garantire il rispetto della dignità della persona, la riservatezza sulle informazioni che la riguardano e saranno volti al raggiungimento dell'autonomia personale e/o del nucleo familiare.
4. Questi obiettivi saranno attuati secondo l'ordine delle priorità dei bisogni, con particolare attenzione alle categorie più deboli e meno autonome dei cittadini, secondo regole di equità e di partecipazione alla spesa commisurate ai livelli di reddito e di patrimonio di ciascuno.

### **Articolo 3** **Finalità dei servizi sociali, educativi e scolastici**

1. I Comuni programmano, progettano e realizzano la rete degli interventi e dei servizi sociali, educativi e scolastici.
2. Gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire sono i seguenti:
  - a. prevenire e contribuire a rimuovere le cause che possono impedire alla persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
  - b. garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità ed autonomia nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
  - c. aumentare il protagonismo e la capacità della comunità di far fronte ai problemi rafforzando i legami sociali, al fine di generare solidarietà e favorire l'aggregazione e l'emersione della domanda in modo informale ;
  - d. sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
  - e. garantire l'accesso ai servizi integrativi scolastici favorendone la partecipazione nonché la conciliazione dei tempi delle famiglie;
  - f. promuovere ed attuare interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;
  - g. assicurare le prestazioni professionali di carattere sociale ed educativo, secondo le proprie competenze, per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella individuazione di risorse adeguate ai propri bisogni;
  - h. evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

### **Articolo 4** **Prestazioni e servizi**

1. Secondo quanto disposto dal DPCM n.159/2013, l'ambito di applicazione dell'ISEE riguarda l'ammissione a prestazioni sociali agevolate e si applica alle seguenti tipologie di seguenti servizi, interventi, prestazioni e unità d'offerta:

## A 1 Interventi Servizi e prestazioni di welfare

- ✓ Erogazioni di contributi economici
- ✓ Buoni spesa, fruizioni di servizi culturali e ricreativi, soggiorni climatici, trasporto pubblico locale
- ✓ Servizi residenziali notturni (pensionati, dormitori, centri d'accoglienza)

## A 2 Interventi e servizi socio-sanitari

- ✓ Erogazione contributi economici per integrazioni rette delle unità d'offerta diurne e residenziali socio-sanitarie (Centri Diurni Disabili, Centri Diurni integrati, Residenze sanitarie Disabili, Residenze sanitarie assistenziali, comunità socio-sanitarie).
- ✓ Servizi sociali diurni ( centri diurni per persone in condizioni di fragilità quali CSE, SFA)
- ✓ Assistenza domiciliare ed i servizi connessi (telesoccorso, pasti, trasporto sociale)
- ✓ Comunità alloggio
- ✓ Eventuali misure integrative ai voucher regionali

## A 3 Servizi socio-educativi e scolastici

- ✓ Asilo-nido
- ✓ Eventuali voucher/buoni per agevolare la fruizione di servizi per l'infanzia pubblici o privati convenzionati ed accreditati
- ✓ Centri ricreativi diurni estivi
- ✓ Servizi per anticipazione e prolungamento dell'orario curricolare
- ✓ Mensa scolastica
- ✓ Trasporto scolastico

2. I Comuni riconoscono e promuovono la sperimentazione di unità di offerta, di modelli gestionali innovativi, di prestazioni ed interventi in grado di rispondere a nuovi bisogni dei propri cittadini. Qualora vengano attivate, ma non risultino previste nel regolamento vigente, si farà riferimento a tipologie analoghe.

### **Articolo 5**

#### **Destinatari degli interventi e dei servizi**

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 3/2008, accedono alle rete delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie afferente al Comune di Lodi:
  - a) i cittadini residenti nel Comune di Lodi;
  - b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 s.m.i. (testo unico delle disposizioni

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale e residenti nel Comune di Lodi;

- c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio del comune di Lodi, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune o dello Stato di appartenenza. Per le persone temporaneamente presenti, il Comune di Lodi attiva interventi atti a fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale a favore delle persone medesime, comunicandolo preventivamente agli altri Comuni o agli Stati competenti e richiedendo a tali enti l'assunzione del caso e gli oneri di assistenza corrispondenti e riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti.

### **Articolo 6**

#### **Accesso agli interventi ed ai servizi del sistema integrato**

1. In attuazione dell'articolo 13, lettera f), della legge regionale n. 3/2008, ed in relazione a nuovi bisogni emersi, accedono prioritariamente alla rete delle unità di offerta sociali del Comune di Lodi:
  - a. le persone che si trovano in condizione di difficoltà economiche o con reddito insufficiente, nonché le persone a rischio di emarginazione.
  - b. Le persone per le quali l'Autorità Giudiziaria preveda prescrizioni dettagliate circa l'intervento sociale da attivare
  - c. situazioni di nuove vulnerabilità emerse nel corso degli ultimi anni, quali famiglie e persone singole in progressiva difficoltà nella gestione del proprio reddito ed a rischio di crescente isolamento e impoverimento
  - d. nuclei familiari mono-genitoriali con figli minori a carico
  - e. nuclei familiari con almeno tre figli
  - f. persone in condizioni di non autosufficienza
2. Sulla base degli indirizzi regionali il comune di Lodi promuove la necessaria collaborazione ed integrazione con l'Azienda Sanitaria Locale per l'accesso alla rete delle unità di offerta socio-sanitarie, considerando e valutando le situazioni di bisogno delle persone secondo un'ottica multidisciplinare.

### **Articolo 7**

#### **L'accesso alla rete dei servizi**

1. In attuazione della legge regionale n. 3 del 2008, art. 6, comma 4, il Comune di Lodi realizza l'accesso ai servizi attraverso il servizio sociale comunale, competente per:
  - a. garantire e facilitare l'accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie;
  - b. orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;

- c. assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni delle persone e delle famiglie.
2. In sede di accesso, all'interessato sono espressamente comunicati in conformità alla vigente regolamentazione:
- il responsabile della procedura, le fasi e i termini di conclusione del procedimento di valutazione della richiesta di accesso e della correlata situazione di bisogno;
  - i diritti riconosciuti in merito all'accesso informale e formale agli atti;
  - l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

## **Articolo 8**

### **Attivazione su domanda**

1. L'accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita domanda presso il Comune di residenza da parte del soggetto interessato, o da suo delegato ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale.
2. Al fine di promuovere la semplificazione amministrativa e facilitare l'accesso agli interventi ed ai servizi, il Comune assume un modello di domanda, da utilizzare per l'accesso al sistema dei servizi. La documentazione richiesta a corredo della domanda di accesso è limitata alle certificazioni e informazioni che non possono essere acquisite direttamente dall'ente, in conformità a quanto previsto dall'art. 18, comma 2, legge 241 del 1990<sup>1</sup>.
3. La domanda, debitamente sottoscritta, è ricevuta dal Comune di residenza o domicilio, che rilascia l'attestazione dell'avvenuta ricezione e comunica all'interessato le informazioni relative allo svolgimento del procedimento e all'utilizzo dei dati personali.
4. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda. La documentazione, sussistendone le condizioni, s'intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta.

*1 "I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti".*

## **Articolo 9**

### **Istruttoria e valutazione del bisogno**

1. Il servizio sociale comunale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno.
2. Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:
  - a) la condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da

- altri Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale;
- b) la situazione familiare;
  - c) il contesto abitativo e sociale;
  - d) la situazione lavorativa;
  - e) la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale;
  - f) la disponibilità di risorse da parte della famiglia;
  - g) la disponibilità personale di risorse di rete;
  - h) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
  - i) la capacità di assumere decisioni;
  - j) la capacità di aderire al progetto concordato.
3. La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno, sulla base del quale trovano applicazione i criteri di priorità di cui al presente regolamento.

### **Articolo 10**

#### **Esito del procedimento**

1. In caso di accertamento della situazione di bisogno, a seguito di presa in carico, il servizio sociale predispone il programma di intervento, concordato con l'interessato o con il suo rappresentante, ove possibile, o con la persona che ha presentato la domanda.
2. Per la predisposizione del programma di intervento viene adottata una metodologia di lavoro per progetti che definisce all'interno:
  - a) gli obiettivi del programma;
  - b) le risorse professionali e sociali attivate;
  - c) gli interventi previsti;
  - d) la durata;
  - e) gli strumenti di valutazione;
  - f) le modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato;
  - g) le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinata secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle deliberazioni comunali di determinazione dei contributi/tariffe sulla base dell'I.S.E.E.;
  - h) i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.
3. In caso di accoglimento della domanda, la sottoscrizione congiunta del progetto sociale da parte del servizio sociale territoriale e dell'interessato, o suo delegato, determina l'avvio delle attività previste da progetto.
4. Nel caso in cui l'accesso all'intervento sia subordinato a graduatoria, la comunicazione dell'accoglimento della domanda contiene i riferimenti da contattare per ricevere informazioni circa gli aggiornamenti.
5. In caso di provvedimento di diniego, sono comunicati contestualmente all'interessato anche i termini e le modalità di ricorso esperibile.
6. Le attività previste dal presente articolo devono essere realizzate entro il

termine massimo di 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di accesso, fatte salve le disposizioni derogatorie previste per legge o da diverse disposizioni regolamentari.

#### **Articolo 11**

##### **Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata**

Nei casi di attivazione d'ufficio per situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, il servizio sociale comunale, sulla base delle informazioni disponibili accerta la situazione di bisogno, cui segue l'attuazione dell'intervento, previa autorizzazione preventiva, da parte del responsabile del servizio.

#### **Articolo 12**

##### **Valutazione multi-professionale sociosanitaria**

In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multi-professionale di carattere sociosanitario, il servizio sociale comunale invia richiesta di attivazione delle unità di valutazione competenti e ne recepisce gli esiti; tutto ciò alla luce di quanto previsto dai protocolli territoriali e dalle intese conseguenti alle disposizioni regionali.

#### **Articolo 13**

##### **Cessazione presa in carico**

Il Servizio Sociale comunale determina la cessazione della presa in carico della persone e/o del nucleo familiare a seguito di:

- a. raggiungimento degli obiettivi previsti e programmati;
- b. interruzione della collaborazione prevista nel progetto personalizzato;
- c. trasferimento della residenza.

#### **Articolo 14**

##### **Forme di tutela**

Al fine di garantire il buon andamento dell'amministrazione e la tutela dei diritti dei destinatari degli interventi, in sede di accesso le persone richiedenti sono informate circa le seguenti modalità e gli strumenti di tutela attivabili presso gli uffici comunali:

- a. la presentazione di istanza di revisione, in caso di provvedimento di diniego;
- b. la presentazione di reclami, suggerimenti, segnalazioni, nelle modalità previste dal vigente regolamento comunale.

**Articolo 15**  
**Trattamento dei dati personali**

1. Il servizio sociale del Comune di Lodi opera il trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali, nei termini e con le modalità previste dall'apposito regolamento nonché dalla normativa nazionale di riferimento.
2. Gli incaricati all'accesso sono tenuti a informare i destinatari dei servizi delle modalità di trattamento dei dati e dei diritti collegati.

**Articolo 16**  
**Il rapporto con il cittadino. Le Carte dei Servizi**

1. I rapporti con il cittadino sono improntati al rispetto della trasparenza della procedura, della efficacia dell'azione amministrativa e della tutela della riservatezza delle informazioni che lo riguardano.
2. Il Comune di Lodi ha attivo un servizio sociale che garantisce l'informazione in merito al sistema dei servizi sociali e dei servizi socio-sanitari ed educativi nonché un ufficio che garantisce informazioni circa l'accesso ai servizi integrativi scolastici..
3. Le Carte dei Servizi sono lo strumento per informare gli interessati, tutelare i loro diritti, assicurare la trasparenza dei procedimenti amministrativi e promuovere la partecipazione degli stessi al miglioramento continuo del servizio.

**Articolo 17**  
**Accesso agli atti**

Il diritto di accesso è riconosciuto, nei limiti e secondo le modalità disciplinate dal vigente specifico Regolamento comunale.

## **PARTE SECONDA**

### **COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA**

#### **Articolo 18**

##### **Compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi**

1. Le prestazioni sociali, le prestazioni sociali agevolate e la componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate socio-sanitarie di natura non prevalentemente sanitaria, sono erogate con compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini, salvo i casi per i quali l'accesso non preveda compartecipazione ai costi.
2. Il sistema dei servizi, prestazioni ed interventi gestiti dal comune di Lodi, sono disciplinati da specifici provvedimenti nei quali vengono definite le modalità gestionali, di accesso e fruizione dei servizi.
3. Nei casi di compartecipazione al costo, i criteri di determinazione sono definiti dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente", e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché dalla normativa statale e regionale in tema di I.S.E.E. e dalle disposizioni previste dal presente regolamento.
4. Nei casi in cui sia inadempito l'obbligo di compartecipazione, il Comune, previo formale messa in mora ed a seguito di verifiche circa le condizioni del singolo richiedente o del nucleo familiare:
  - a. attiva l'eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti;
  - b. agisce nei modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito nei confronti, prevedendo anche forme di rateizzazione.
  - c. sulla base dell'art. 2 del D.P.C.M. 159/2013, la determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione alla spesa delle medesime tramite l'ISEE, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2 lett m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni.
  - d. per l'accesso agevolato alle prestazioni di cui alla parte prima, art 4, comma 1, punto A1 del presente regolamento, dovrà essere utilizzato l'ISEE ordinario calcolato sulla base di quanto previsto dagli art 3, 4, e 5 del DPCM n 159/2013
  - e. per l'accesso agevolato alle prestazioni di carattere socio-sanitario di cui alla parte prima, art. 4, comma 1 punto A2 dovrà essere utilizzato l'ISEE calcolato sulla base di quanto disposto dall'art 6 del DPCM n.159/2013.
  - f. per la richiesta di sostegni economici finalizzati a garantire ad anziani non autosufficienti con ridotta capacità contributiva nel pagamento della retta per assistenza residenziale dovrà essere presentato l'ISEE secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art 6 del DPCM n. 159/2013.
  - g. per l'accesso agevolato alle prestazioni di cui alla parte prima, art. 4 comma 1 punto A3 del presente regolamento dovrà essere utilizzato

l'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni calcolato sulla base di quanto disposto dall'art 7 del DPCM n.159/2013.

5. Nelle more dell'aggiornamento dei livelli essenziali come previsto dalla L. 328/00, l'accesso alla rete delle unità d'offerta socio-sanitarie verrà garantito sulla base della valutazione della sussistenza dello stato di bisogno.
6. Le persone che accedono alle prestazioni di natura socio-sanitaria, contribuiscono al costo relativo a prestazioni inerenti ai livelli essenziali di assistenza per la quota non sanitaria, nella misura proposta dagli enti gestori e concordata con gli enti Locali, sulla base anche delle convenzioni in essere con l'Azienda speciale consortile per i servizi alla persona della provincia di Lodi.

## **Articolo 19**

### **Legenda**

1. Per le finalità del presente Regolamento si intende per:
  - a. I.S.E.: l'indicatore della situazione economica di cui al D.P.C.M. 159/2013;
  - b. I.S.E.E.: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui alla predette disposizioni legislative;
  - c. Patrimonio mobiliare: i beni di cui all'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 159/2013;
  - d. Nucleo familiare: il nucleo definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013;
  - e. Dichiarazione sostitutiva unica: la dichiarazione di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 159/2013;
  - f. "Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
  - g. "Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
  - h. "Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
    - di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
    - di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
    - atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.

2. Nella determinazione della compartecipazione/contribuzione alla spesa, per le finalità del presente Regolamento si intende per:
  - a. I.S.E.E. utenza: l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai sensi del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159;
  - b. Quota minima: è il valore di una quota di compartecipazione da corrispondere indipendentemente dal valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di riferimento
  - c. Quota massima: è il valore massimo di compartecipazione alla spesa per l'intervento o il servizio richiesto.

## **Articolo 20**

### **Dichiarazione sostitutiva unica**

1. Come previsto dall'art. 10, comma 1, del citato D.P.C.M. 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.
2. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano le nuove dichiarazioni sostitutive uniche entro e non oltre il 15.1 di ogni anno, salvo per l'accesso ai servizi educativi e scolastici il cui termine è fissato per il 31.8 di ogni anno.

Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse. La mancata presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione e, nel caso di accesso a servizi per i quali è prevista la compartecipazione ai costi, l'applicazione della tariffa massima.

## **Articolo 21**

### **Dichiarazione in caso di nucleo familiare rilevante ristretto**

1. In caso di accesso alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, ovvero di accesso a prestazioni in favore di disabili gravi, il dichiarante può compilare la dichiarazione sostitutiva unica, secondo le regole di cui all'articolo 6 del D.P.C.M. 159/2013.
2. Qualora sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE per la richiesta di ulteriori prestazioni sociali agevolate, il dichiarante è tenuto a integrare la dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai componenti del nucleo non già inclusi.

## **Articolo 22**

### **Assenza o incompletezza della Dichiarazione sostitutiva unica**

1. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore non presenti la dichiarazione sostitutiva unica ai fini I.S.E.E., il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima.
2. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore presenti una dichiarazione sostitutiva unica incompleta o carente degli elementi previsti dal citato D.P.C.M. 159/2013, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino, a seguito di richiesta dei servizi comunali interessati.

## **Articolo 23**

### **Attività di controllo delle Dichiarazioni sostitutive uniche**

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, il Comune di Lodi provvede ai controlli necessari delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai fini I.S.E.E., nel rispetto delle competenze e di ruoli previsti dal D.P.C.M. n. 159/2013.
2. Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese. È comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

## **Articolo 24**

### **Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica**

1. A norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.
2. A norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il Comune richieda una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione della richiesta da parte delle persone interessate.

## **Articolo 25**

### **Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici**

1. In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai fini dell'accertamento della situazioni di estraneità in termini affettivi ed economici, nelle fattispecie previste dall'art. 6 comma 3 lettera b) punto 2 (Prestazioni sociali di natura socio – sanitaria) e dall'art. 7 comma 1 lettera e) (Prestazioni agevolate a favore di minorenni) , il Comune, previa istanza formale delle

persone interessate e di adeguata istruttoria da parte del Servizio Sociale, provvede, nei casi di situazioni già in carico ai Servizi Sociali del Comune a:

- dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
- dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero
- esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

2. Nei casi di situazioni non in carico ai Servizi Sociali, il Comune, previa istanza formale delle persone interessate, avvalendosi della collaborazione degli operatori comunali e di altri servizi, provvede alla raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità, della sussistenza ovvero della non sussistenza delle condizioni di estraneità ovvero dell'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

## **Articolo 26**

### **Definizione della compartecipazione alla spesa del cittadino**

1. Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi da parte del cittadino, tenuto conto che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta – come previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del citato D.P.C.M. 159/2013, il Comune definisce per ogni tipologia di intervento e/o di servizio specifiche modalità di calcolo, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio.
2. La Giunta Comunale provvede, nella fase di determinazione del sistema tariffario e nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, a determinare:
  - a. il costo effettivo del servizio, secondo i criteri previsti dall'art. 6, comma 4, del D.L. 28.03.1983, n. 55, convertito dalla legge 26.04.1093, n. 131 o il budget di spesa rispondente alle necessità rilevate, posto a carico del bilancio comunale;
  - b. la percentuale di copertura di ciascun servizio ai fini della determinazione della quota di contribuzione;
  - c. la quota di contribuzione massima posta a carico del cittadino;
  - d. l'eventuale quota minima di contribuzione
  - e. le fasce ISEE
  - f. la modalità di contribuzione.
3. La contribuzione così definita deve in ogni caso garantire la sostenibilità degli oneri da parte del cittadino e della sua famiglia.
4. In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, il servizio sociale può proporre una riduzione della quota a carico dei cittadini, da disporsi con provvedimento del dirigente/responsabile del servizio, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.
5. Nel caso di indifferibilità e urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere da sé alla propria tutela, su proposta motivata del servizio sociale, vengono predisposti gli opportuni provvedimenti.
6. Le tariffe dei servizi sono comunicate ai cittadini al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.

## **Articolo 27**

### **Lista di attesa**

1. Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso all'intervento o al servizio, formulata tenendo conto numerico degli indicatori di priorità di seguito individuati, in relazione alla tipologia degli interventi e dei servizi:
  - Assenza o indisponibilità di una rete familiare ed amicale
  - Famiglie mono-genitoriali
  - Situazione di accertata precarietà economica, lavorativa, abitativa e/o sanitaria;
  - Famiglie che stanno sostenendo autonomamente un carico assistenziale da molto tempo;
  - Famiglie che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla prestazione di cui si intende fruire.
2. Gli indicatori di priorità di cui al precedente comma 1 possono essere integrati o specificati da altri indicatori, elaborati dal Servizio Sociale del Comune ed adeguatamente pubblicizzati in relazione alla presentazione delle domande, al fine di aggiornare i presupposti istruttori del procedimento all'evoluzione del quadro sociale in costante mutamento del Comune.
3. Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata dalla data di presentazione delle domande medesime.

## **Articolo 28**

### **ISEE corrente**

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 9 dal D.P.C.M. 159/2013, il cittadino può richiedere il calcolo dell'ISEE corrente con riferimento a un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore.
2. Le attestazioni I.S.E.E., rilasciate secondo le predette modalità previste dall'art. 9 del D.P.C.M. n. 159/2013, mantengono la loro validità anche dopo il periodo di due mesi, sussistendo l'invarianza delle condizioni, e comunque non oltre il periodo di mesi sei, o nel caso di servizi educativi, per la durata dell'intero anno educativo.

## **Articolo 29**

### **Abrogazioni**

A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile.

### **Articolo 30 Pubblicità**

1. A norma dell'articolo 22 della legge 7.8.1990, n. 241, copia del presente regolamento è a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione e ottenerne copia, quando richiesta.
2. E' fatto carico ai Servizi competenti della più ampia informazione e diffusione della norma regolamentare approvata nei modi e nelle forme che riterrà opportune.

### **Articolo 31 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore a far data dall'esecutività dell'atto deliberativo.

# ALLEGATO

## TIPOLOGIE DI INTERVENTI E SERVIZI INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA

### Art 1

#### Interventi di sostegno economico

1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati a sostenere le situazioni di cittadini residenti nel Comune di Lodi, i quali si trovino in particolare situazioni di grave disagio economico, sociale ed a rischio di emarginazione.
2. Gli interventi consistono in un'erogazione di denaro e/o di beni materiali, ovvero un'esenzione o riduzione dal pagamento di determinati servizi, a seguito della definizione di progetto personalizzato.
3. Alla determinazione dell'importo massimo di contributo economico assegnabile concorrono anche gli oneri per il pagamento diretto da parte del comune di utenze, tributi, spese sanitarie ecc.
4. Gli interventi sono attuati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, definite annualmente dalla Giunta comunale.
5. La Giunta comunale, in base alle disponibilità economiche e alle criticità prevalenti, definisce la tipologia di situazioni sociali a cui rispondere prioritariamente e l'entità massima di contributo assegnabile per ciascuna tipologia di contributo
6. Sono previste quattro tipologie di interventi di sostegno economico:
  - a. contributi ordinari;
  - b. contributi straordinari
  - c. contributi continuativi rivolti a nuclei con minori a rischio o adulti in difficoltà
  - d. contributi continuativi per il mantenimento a domicilio dell'anziano non autosufficiente .

### Articolo 2

#### Il contributo ordinario

1. Il contributo ordinario è una misura di sostegno economico finalizzato all'inclusione sociale e al contrasto della povertà con progetti personalizzati a favore del cittadino esposto al rischio di marginalità sociale e impossibilitato a provvedere al mantenimento proprio e/o dei familiari. Il contributo può essere erogato nei casi di effettiva adesione al progetto concordato e in presenza di una valutazione di impossibilità ad attivare risorse alternative, per un periodo definito dall'operatore sociale sulla base del bisogno rilevato..
2. La Giunta comunale determina annualmente il valore economico del contributo massimo erogabile ed il valore della soglia di accesso, sulla base dell'I.S.E.E., ai contributi ordinari.
3. L'entità del contributo ordinario non potrà essere superiore alla differenza tra il limite stabilito per l'accesso ai contributi ordinari ed il valore dell'I.S.E.E. del nucleo familiare di riferimento e comunque non oltre il valore economico del contributo massimo erogabile.
4. La domanda di contributo ordinario è esaminata dal Servizio Sociale del Comune. Il Servizio Sociale, che, avvalendosi degli strumenti propri di

valutazione, esamina e valida la proposta.

5. La concessione del contributo ordinario è vincolata alla elaborazione di un progetto personalizzato, finalizzati al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare
6. Il progetto personalizzato può prevedere il coinvolgimento dei cittadini interessati e dei componenti del nucleo familiare di riferimento in lavori di pubblica utilità ovvero in attività a favore di enti ed associazioni convenzionate con il Comune.
7. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel progetto personalizzato, il Servizio Sociale provvede alla sua ridefinizione ovvero alla sua interruzione nel caso di indisponibilità delle persone interessate, nonché alla eventuale richiesta di restituzione del contributo già percepito.

### **Articolo 3 Il contributo straordinario**

1. Il contributo straordinario è una misura di sostegno economico finalizzata a integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socioeconomico del nucleo familiare, quali:
  - a. abbandono, decesso o malattia dell'unico percettore di reddito all'interno del nucleo familiare;
  - b. spese eccezionali per gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal Servizio Sanitario regionale;
  - c. necessità di ripristino delle utenze essenziali (energia elettrica, riscaldamento) in presenza di nuclei familiari nei quali siano presenti persone fragili (anziani, disabili e minori) per l'importo necessario alla riattivazione della fornitura;
  - d. spese eccezionali per l'inserimento scolastico e professionale;
  - e. spese eccezionali determinate da situazioni di precarietà lavorativa e/o alloggiativa;
  - f. spese eccezionali per calamità naturali.
2. L'entità del contributo è proposta dal servizio sociale sulla base della situazione contingente straordinaria nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno.
3. Il sussidio non potrà comunque superare un importo massimo definito annualmente con atto di Giunta comunale.
4. Coloro che beneficiano di un intervento economico straordinario non possono ricevere eventuali sussidi continuativi per il mese di erogazione del contributo una tantum.
5. La concessione del contributo straordinario è vincolata alla elaborazione alla elaborazione di un progetto personalizzato, finalizzati al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare
6. Il progetto personalizzato può prevedere il coinvolgimento dei cittadini interessati e dei componenti del nucleo familiare di riferimento in lavori di pubblica utilità ovvero in attività a favore di enti ed associazioni convenzionate con il Comune.
7. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel progetto sociale, il Servizio Sociale provvede alla sua ridefinizione ovvero alla sua interruzione nel caso di indisponibilità delle persone interessate, nonché alla eventuale richiesta di restituzione del contributo già percepito.

#### **Articolo 4**

### **Contributi continuativi rivolti a nuclei con minori a rischio o adulti in difficoltà**

Il contributo continuativo rivolto a nuclei con minori a rischio o adulti in difficoltà è una misura di sostegno economico finalizzato all'inclusione sociale e al contrasto della povertà con progetti personalizzati a favore del cittadino o di nuclei familiari esposti al rischio di marginalità sociale e impossibilitati a provvedere al mantenimento proprio e/o dei familiari. Il contributo può essere erogato nei casi di effettiva adesione al progetto concordato e in presenza di una valutazione di impossibilità ad attivare risorse alternative, per un periodo definito dall'operatore sociale e per un limite massimo annualmente definito con atto di Giunta comunale.

#### **Articolo 5**

### **Contributi continuativi per il mantenimento a domicilio dell'anziano non autosufficiente**

Il contributo continuativo finalizzato al mantenimento a domicilio dell'anziano non autosufficiente è una misura di sostegno economico finalizzata a contrastare il ricorso alla struttura residenziale, favorendo là ove possibile, il mantenimento della persona anziana nel proprio contesto familiare. Il contributo può essere erogato nei casi di effettiva adesione al progetto concordato, per un periodo definito dall'assistente sociale di riferimento e per un importo massimo definito annualmente con atto di Giunta comunale.

## **INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI**

#### **Art 6**

### **Asili-nido**

1. L'asilo-nido è un servizio di supporto alla famiglia con finalità educative e di socializzazione rivolto a bambini da 0 a 3 anni.
2. La Giunta Comunale stabilisce per il servizio asili-nido, nella fase di determinazione delle tariffe, la struttura della contribuzione, che, in fase di prima applicazione viene determinata secondo i parametri sotto riportati.  
La giunta comunale inoltre, una volta definito il calendario educativo e tenuto conto dei giorni di chiusura in occasione delle festività natalizie e pasquali, stabilisce le percentuali di abbattimento della tariffa fissa mensile.
3. La percentuale di compartecipazione del Comune di Lodi al costo della retta viene determinata in relazione alla situazione economica del nucleo familiare per fasce differenziate, secondo i seguenti parametri calcolati in relazione all'orario di uscita delle h.16,30.  
Per l'uscita prevista alle h.18,30 verrà applicata una maggiorazione del 12%, mentre per l'uscita anticipata alle h. 13 verrà applicata una riduzione del 15%.

ISEE	QUOTA
fino a € 5.000	€ 77
da 5000,01 a 6000	€ 90
da 6000,01 a 8000	€ 120
da 8000,01 a 10000	€ 150
da 10000,01 a 12000	€ 180
da 12000,01 a 14000	€ 210
da 14000,01 a 16000	€ 240
da 16000,01 a 18000	€ 270
da 18000,01 a 20000	€ 300
da 20000,01 a 22000	€ 330
da 22000,01 a 24000	€ 360
da 24000,01 a 26000	€ 390
da 26000,01 a 28000	€ 420
da 28000,01 a 30000	€ 450
da 30000,01 a 32000	€ 480
da 32000,01 a 34000	€ 510
da 34000,01 a 36000	€ 540
oltre 36000	€ 570

Il sistema tariffario prevede inoltre il versamento di una quota fissa giornaliera di frequenza, attualmente fissata in € 3,50.

Dal secondo figlio frequentante si applica una riduzione del 50% della tariffa. Le tariffe mensili determinate restano fisse ed invariate per tutto l'anno educativo (Settembre - Giugno).

Dietro presentazione di domanda scritta, debitamente corredata da certificato medico, verrà applicato un abbattimento pari ad un terzo della tariffa fissa mensile in caso di assenze per malattia che si protraggano per oltre due settimane consecutive di attività educativa.

In caso di reddito dichiarato ai fini Irpef da parte di lavoratori non dipendenti (autonomi, professionisti, imprenditori ecc) inferiore al minimo contributivo Inps per commercianti ed artigiani, l'ISEE viene ricalcolato con l'applicazione di tale valore minimo.

Qualora intervengano variazioni reddituali superiori al 25% si fa riferimento a quanto disciplinato all'art 10 del presente regolamento (ISEE corrente).

## **Articolo 7**

### **Servizio di mensa scolastica**

1. Il Comune fornisce il servizio di mensa scolastica presso le scuole dell'infanzia e primarie, presenti sul territorio comunale.
2. Lo scopo del servizio di mensa scolastica è quello di integrare il tempo del pasto nel tempo scuola, in quanto momento collettivo ed educativo che favorisce la frequenza e la integrazione al sistema scolastico.
3. Nel caso di somministrazione di diete speciali non sono addebitati alle famiglie oneri aggiuntivi in caso di patologie alimentari, allergie e intolleranze.

## Quote di contribuzione

1. La Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio mensa , nella fase di determinazione delle tariffe la struttura della contribuzione, che, in fase di prima applicazione viene così determinata

### QUOTA MENSA SCOLASTICA

FASCIA ISEE	SCUOLA DELL'INFANZIA QUOTE	SCUOLA PRIMARIA QUOTE
da € 0 a € 8.000,00	€ 1,65	€ 1,70
da € 11.000,01 a € 13.000,00	€ 3,30	€ 3,40
da € 13.000,01 a € 18.500,00	€ 4,00	€ 4,10
superiore a € 18.500,00	€ 4,65 (QUOTA INTERA)	€ 4,80 (QUOTA INTERA)
NON RESIDENTI TARIFFA UNICA	€ 4,85	€ 5,00

## Articolo 8 Il Servizio di Trasporto scolastico

1. Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di consentire ed alla volontà di agevolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico per coloro ai quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.
2. Il servizio di trasporto scolastico è svolto direttamente a favore degli utenti residenti della scuola per l'infanzia e della scuola primaria.

### Quote di contribuzione

La Giunta Comunale stabilisce per il servizio trasporto, nella fase di determinazione delle tariffe la struttura della contribuzione, che, in fase di prima applicazione viene così determinata:

### Quote di compartecipazione annuali al servizio di trasporto scolastico

Residenti in Lodi:	Distanza residenza – plesso scolastico superiore a 750 m		Distanza residenza – plesso scolastico inferiore a 750 m	
	Andata + ritorno	Andata o ritorno	Andata + ritorno	Andata o ritorno
FASCIA ISEE				
Da € 0 a € 8.000,00	gratuito	gratuito	€ 150,00 (quota intera)	€ 100,00 (quota intera)
Da € 8.000,01 a € 11.000,00	gratuito	gratuito		
Da € 11.000,01 a € 13.000,00	€ 105,00	€ 70,00		
Da € 13.000,01 a € 18.500,00	€ 127,00	€ 85,00		
Superiore a € 18.500,00 o ISEE non presentato	€ 150,00 (quota intera)	€ 100,00 (quota intera)		
Gratuità dal secondo figlio e per i diversamente abili				

Residenti fuori Lodi:	Andata + ritorno	Andata o ritorno
quota intera	€ 180,00	€ 120,00

### Articolo 9

#### Servizi integrativi scolastici ed extrascolastici a favore di minori

I servizi integrativi scolastici ed extrascolastici contemplano le attività organizzate a favore di minori, quali il pre-scuola, il post – scuola, il dopo – scuola, corsi o attività sia educative sia ricreative sia sportive.

### Quote di contribuzione

La Giunta Comunale stabilisce per i servizi integrativi scolastici ed extrascolastici, nella fase di determinazione delle tariffe la struttura della contribuzione che, in fase di prima applicazione, viene così determinata:

#### Quote pre post scuola RESIDENTI

1°figlio utente del servizio	PRE SCUOLA *	ORARIO	POST SCUOLA	PRE/POST SCUOLA
7.30/8.30	100.00	16.00/17.00	100.00	150.00
7.30/8.30	100.00	16.00/17.30	110.00	160.00
7.30/8.30	100.00	16.00/18.00	120.00	170.00

2°figlio utente del servizio	PRE SCUOLA	ORARIO	POST SCUOLA	PRE/POST SCUOLA
7.30/8.30	50.00	16.00/17.00	50.00	75.00
7.30/8.30	50.00	16.00/17.30	55.00	80.00
7.30/8.30	50.00	16.00/18.00	60.00	85.00

Dal 3°figlio utente del servizio/disabili
gratuità

## Quote pre post scuola NON RESIDENTI

	PRE SCUOLA	ORARIO	POST SCUOLA	PRE/POST SCUOLA
7.30/8.30	120.00	16.00/17.00	120.00	170.00
7.30/8.30	120.00	16.00/17.30	130.00	180.00
7.30/8.30	120.00	16.00/18.00	140.00	190.00

\* SOLO PER LE SCUOLE PRIMARIE OVE SI RAGGIUNGE IL NUMERO MINIMO DI RICHIESTE.

NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA IL SERVIZIO VIENE GARANTITO DALLE INSEGNANTI DEL PLESSO.

### Articolo 10 Centri Ricreativi Diurno Estivo

Le finalità generali del servizio consistono nella promozione di interventi di carattere educativo, ludico e aggregativo rivolti a minori nell'età di frequenza della scuola per l'infanzia, per la scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

È offerta loro la possibilità di trascorrere il periodo estivo partecipando a laboratori di attività espressive e creative, a giochi negli spazi aperti, ad attività sportive, gite, escursioni e feste. Viene riservata particolare attenzione alla qualità delle relazioni che intercorrono sia tra i minori utenti del servizio, sia tra gli operatori e gli utenti, sia nei confronti delle famiglie.

#### Partecipazione degli utenti al costo del servizio

La Giunta Comunale determina il contributo per la fruizione del servizio, nella fase di determinazione delle tariffe.

La struttura della contribuzione, in fase di prima applicazione, viene così definita:

- Materna estiva:

- € 10,00 quota iscrizione (una tantum )

- € 57,00 quota settimanale di frequenza

- € 47,00 quota settimanale a partire dal secondo figlio per famiglie residenti in Lodi comprensive di tutti i servizi offerti (trasporto, pre/post, servizio educativo, ludico-ricreativo, mensa)

- € 95,00 quota settimanale di frequenza per non residenti, comprensiva di tutti i servizi offerti (trasporto, pre/post scuola, servizio educativo, attività ludico-ricreative e mensa), con priorità ai residenti.

- Centro ricreativo estivo “Caccialanza”:
  - € 34 per iscrizione per l'intero periodo di frequenza.
  - € 57 quota settimanale di frequenza.
  - € 47 settimanali per il secondo figlio e ulteriori figli iscritti .
  - € 95 Non residenti
  
- Centro ricreativo estivo per anziani (luglio ed agosto):
  - € 16 mensili
  - € 4 giornalieri per pasto.

## **INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' E DELLE PERSONE ANZIANE**

### **Articolo 11 Servizio di Assistenza domiciliare**

1. Il servizio di assistenza domiciliare è finalizzato a favorire il permanere delle persone anziane e/o persone con disabilità nel proprio ambito familiare e sociale, migliorando la loro qualità di vita, nonché quella della famiglia d'appartenenza. L'intervento offerto è finalizzato altresì ad evitare rischi di ricoveri impropri in strutture sanitarie o in residenze sanitarie – assistenziali.
2. I servizi di assistenza domiciliare si compongono di prestazioni di natura socio-assistenziale, erogate in integrazione con i servizi socio-sanitari erogati dall'Azienda Sanitaria Locale, nonché con le attività ed i servizi di varia natura assistenziale prodotti da altri soggetti pubblici e privati nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali.
3. Il Servizio di assistenza domiciliare è erogato tramite figure professionali qualificate, integrato eventualmente da altre figure professionali attivabili a domicilio per riordino, pulizie, commissioni, ecc..
4. La modalità, la tipologia delle prestazioni e la frequenza degli accessi al domicilio sono definiti nel progetto di assistenza.

## Partecipazione degli utenti al costo del servizio

La Giunta Comunale, nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, determina la contribuzione alla spesa sostenuta dal cittadino, che, in fase di prima applicazione, viene così definita:

TARIFFE SAD		
FASCE ISEE		TARIFFA
<b>a</b>	da € 0,00 a € 6.000,00	€ 1,50
<b>b</b>	da € 6.000,01 a € 10.000,00	€ 3,00
<b>c</b>	da € 10.000,01 a € 13.000,00	€ 4,50
<b>d</b>	da € 13.000,01 a € 17.000,00	€ 6,00
<b>e</b>	da € 17.000,01 a € 20.000,00	€ 8,00
<b>f</b>	oltre € 20.000,01	€ 10,00
<b>g</b>	In assenza di attestazione ISEE	€ 12,00

### Articolo 12

#### Pasti al domicilio e pasti presso centro diurno anziani

1. Il servizio di erogazione di pasti a domicilio è volto a garantire al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, a prevenire e rimuovere situazione di bisogno ed ad evitare, per quanto possibile, il ricovero definitivo in strutture residenziali. L'erogazione di pasti giornalieri presso il centro diurno anziani risponde ad un bisogno di carattere assistenziale, e di socializzazione in persone in condizioni di autosufficienza, specie se prive di reti familiari.
2. Sono destinatari del servizio i cittadini, residenti nel Comune di Lodi, i quali si trovino nella condizione di avere necessità d'aiuto per il soddisfacimento del pasto giornaliero (pranzo), sulla base di un criterio di priorità esclusivamente determinato dall'effettivo stato di bisogno della persona o del suo nucleo familiare.
3. Il Servizio pasti a domicilio viene erogato su 6 giorni settimanali. In occasioni di festività ravvicinate verrà garantito il pasto in una delle due festività. I pasti presso il centro diurno anziani vengono erogati su 5 giorni settimanali.

### **Priorità di accesso al servizio**

1. Il suddetto servizio eroga un numero massimo di pasti in relazione alla domanda espressa ed alle risorse economiche, stabilite annualmente nella fase di approvazione del Bilancio di Previsione, nonché sulla base delle risorse strumentali a disposizione per il confezionamento dei pasti.
2. Nel caso in cui il numero di richiedenti il servizio eccedesse la disponibilità di pasti si procederà alla formazione di una graduatoria che terrà conto dei seguenti criteri di priorità:
  - a. Grado di necessità in ordine al livello di autonomia ed autosufficienza del richiedente
  - b. Situazione e composizione del nucleo familiare con particolare riferimento alla possibilità del richiedente di disporre dell'assistenza da parte di familiari residenti nel Comune;
  - c. Situazione economica (ISEE) del richiedente.
  - d. A parità di condizioni si terrà conto della data di presentazione della domanda.

### **Quota di contribuzione**

La Giunta Comunale stabilisce per ogni pasto, nella fase di determinazione delle tariffe, la struttura della contribuzione, che, in fase di prima applicazione viene così definita:

<b>TARIFFE PASTI A DOMICILIO E CENTRO ANZIANI</b>		
<b>FASCE ISEE</b>		<b>TARIFFA</b>
<b>a</b>	da € 0,00 a € 8.000,00	€ 3,50
<b>b</b>	da € 8.000,01 a € 16.000,00	€ 4,00
<b>c</b>	da € 16.000,01 a € 20.000,00	€ 4,50
<b>d</b>	oltre € 20.000,01	€ 5,00

**SE NON VIENE PRESENTATO ISEE QUOTA MAX  
PER I NON RESIDENTI € 7,00 A PASTO**

### **Articolo 13 Servizio di telesoccorso**

1. Il servizio di Telesoccorso è rivolto a persone anziane o persone con malattie invalidanti che vivono sole o in nucleo familiare, che presentano una condizione sanitaria a rischio o che necessitano di una condizione di maggiore sicurezza.

2. Il servizio di Telesoccorso ha lo scopo di:
- essere di aiuto e supporto alle persone che vivono sole;
  - permettere la permanenza presso la propria abitazione, senza rivolgersi a strutture residenziali.

### Destinatari

1. Possono accedere al servizio di Telesoccorso gli anziani soli o inseriti in nucleo familiare, nonché gli adulti disabili o con particolari patologie, residenti nel Comune di Lodi, e precisamente:
- anziani soli o in coppia senza appoggio familiare in condizione di non autosufficienza totale o parziale o in condizione di autosufficienza, ma con problematiche di tipo affettivo – relazionale;
  - anziani non autosufficienti che, pur inseriti in un nucleo familiare, rimangono soli in diversi momenti della giornata;
  - adulti disabili o affetti da particolari patologie.

### Quota di contribuzione

La Giunta Comunale stabilisce per l'accesso al telesoccorso, nella fase di determinazione delle tariffe, la struttura della contribuzione, che, in fase di prima applicazione viene così definita:

TARIFE TELEX PROPOSTA		
FASCE ISEE		TARIFFA
<b>a</b>	da € 0,00 a € 6.000,00	€ 2,50
<b>b</b>	da € 6.000,01 a € 8.000,00	€ 4,00
<b>c</b>	da € 8.000,01 a € 10.000,00	€ 6,00
<b>d</b>	da € 10.000,01 a € 12.000,00	€ 9,00
<b>e</b>	da € 12.000,01 a € 17.000,00	€ 12,00
<b>f</b>	da € 17.000,01 a € 20.000,00	€ 16,00
<b>g</b>	oltre € 20.000,00 o in assenza di attestazione ISEE	€ 22,00

## Articolo 14 Trasporto sociale

1. È da intendersi Trasporto Sociale un servizio volto a garantire la mobilità delle persone con disabilità specifiche e limitanti l'autonomia negli spostamenti, attivato in via sussidiaria e alternativa ai mezzi di trasporto pubblico nei limiti delle risorse disponibili.
2. Il servizio di trasporto sociale persegue l'intento di mantenere il legame del cittadino con la propria comunità e nello stesso tempo tende a favorire l'utilizzo dei servizi. In tal senso, il trasporto sociale è da intendersi un servizio finalizzato a consentire a persone in situazioni di fragilità – prive di una rete familiare di supporto e/o non in grado di servirsi autonomamente dei mezzi pubblici – di accedere ai servizi di cui necessitano e/o di rispondere alle esigenze connesse alla loro situazione.
3. Tale servizio intende essere di supporto al singolo e alla famiglia laddove i soggetti siano impossibilitati a provvedervi autonomamente, senza comunque sostituirsi ad essa.
4. Il trasporto sociale è un servizio utile a facilitare:
  - a. l'accesso alle strutture sanitarie;
  - b. l'accesso ai servizi di terapia, rieducazione e riabilitazione del territorio
  - c. l'accesso a uffici e servizi pubblici e di pubblica utilità
  - d. l'accesso a luoghi di iniziative e manifestazioni valide all'integrazione e socializzazione

### Quota di contribuzione

La Giunta Comunale stabilisce, per l'accesso al trasporto sociale, la struttura della contribuzione che, in fase di prima applicazione, viene così definita.

<b>COSTO A TRASPORTO SINGOLO ESTEMPORANEO (ANDATA E RITORNO)</b>				
--	--	--	--	--

FASCE ISEE		LODI	FUORI LODI	FUORI PROVINCIA
<b>a</b>	da € 0,00 a € 8,020,61	€ 0,50	€ 1,00	€ 1,50
<b>b</b>	da € 8.020,62 a € 15.000,00	€ 1,00	€ 2,00	€ 3,00
<b>c</b>	da € 15.000,01 a € 20.000,00	€ 1,50	€ 3,00	€ 6,00
<b>d</b>	oltre € 20.000,01 o ISEE non presentato	€ 2,00	€ 4,00	€ 8,00

**COSTO A TRASPORTI CONTINUATIVI \* (ANDATA E RITORNO)**  
per trasporto continuativo si intende un trasporto effettuato per terapie cicliche mensili

FASCE ISEE		GIORNI EFFETTIVI	LODI	FUORI LODI	FUORI PROVINCIA
<b>a</b>	da € 0,00 a € 8,020,61	entro 15 gg.	€ 2,00	€ 3,00	€ 4,00
		oltre 15gg.	€ 3,00	€ 5,00	€ 6,00
<b>b</b>	da € 8.020,62 a € 15.000,00	entro 15 gg.	€ 4,00	€ 6,00	€ 8,00
		oltre 15gg.	€ 6,00	€ 8,00	€ 10,00
<b>c</b>	da € 15.000,01 a € 20.000,00	entro 15 gg.	€ 8,00	€ 10,00	€ 12,00
		oltre 15gg.	€ 12,00	€ 12,00	€ 14,00
<b>d</b>	oltre € 20.000,01 o ISEE non presentato	entro 15 gg.	€ 13,00	€ 20,00	€ 24,00
		oltre 15gg.	€ 24,00	€ 24,00	€ 28,00

**Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria**

1. Includono le prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria rivolti a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi e servizi in favore di tali soggetti:
  - a. di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio tra i quali, i servizi di assistenza domiciliare diretta (SAD) e indiretta (quali i contributi per la vita indipendente), i contributi per persone disabili gravi di cui alla normativa regionale, ecc.
  - b. di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali, tra le quali le comunità alloggio disabili (CAH), residenze sanitarie disabili (RSD), residenze sanitarie assistenziali (RSA) ecc.) e semiresidenziali, tra le quali i Centri Socio Educativi (CSE) per persone con disabilità, gli SFA (Servizi <Formazione all'Autonomia), i Centri Diurni Disabili (CDD) ecc.);
2. Ai fini della compartecipazione al costo di tali servizi, il nucleo familiare rilevante è quello definito dall'art. 6 del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159, se non diversamente determinato dai soggetti beneficiari.

## **Servizi diurni semi-residenziali per persone con disabilità**

### **Articolo 15**

#### **Il Centro Socio – Educativo (C.S.E.)**

1. Il Centro Socio-Educativo è una struttura territoriale rivolta a persone portatrici di una disabilità intellettiva e/o fisica di livello medio, che non presentano disturbi psicopatologici rilevanti e che hanno, di norma, compiuto il sedicesimo anno di età ed assolto l'obbligo scolastico. Queste persone hanno, quindi, lievi compromissioni dell'autonomia nelle funzioni elementari ed è per loro programmabile un percorso formativo non solo di mantenimento, ma soprattutto di sviluppo delle autonomie acquisite..
2. Il Centro Socio-Educativo offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e socializzante finalizzate a garantire un processo formativo che permetta il raggiungimento di una vita la più possibile autonoma e integrata. E' finalizzato all'acquisizione e al potenziamento dell'autonomia personale e sociale, alla crescita globale della persona e al suo accompagnamento nel progetto di vita adulta. Le attività del Centro Socio-Educativo sono, infatti, finalizzate all'integrazione delle persone con disabilità nella vita sociale del territorio.

### **Articolo 16**

#### **Il Centro Diurno Disabili (C.D.D.)**

1. Il Centro Diurno Disabili è una struttura territoriale rivolta a persone in situazione di disabilità grave, di norma ultra-diciottenni (salvo servizi specifici accreditati per minori disabili) con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari, che abbiano assolto l'obbligo scolastico e per le quali non è programmabile un percorso di inserimento lavorativo o formativo.
2. Il Centro Diurno Disabili offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e di assistenza finalizzati a:
  - a. migliorare la qualità della vita della persona, favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
  - b. mantenere e migliorare le abilità cognitive e relazionali e ridurre i comportamenti problematici dei soggetti ospiti;
  - c. sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali;
  - d. incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi e favorendo, quando è possibile, la frequenza di strutture esterne, sportive e sociali;
  - e. favorire lo sviluppo di competenze globali, finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati.

## **Compartecipazione al costo dei servizi diurni e semiresidenziali a favore di persone con disabilità**

La Giunta Comunale stabilisce per i servizi diurni a favore delle persone con disabilità, nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione,
- la quota minima
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente;
- le quote di compartecipazione attribuite ai richiedenti il servizio di che trattasi sulla base dell'ISEE;

### **Articolo 17 Il Servizio di Formazione all'Autonomia**

Finalità del servizio è favorire l'inclusione sociale della persona potenziando e sviluppando le sue autonomie personali. Lo S.F.A. si connota come servizio "leggero" e territoriale, con una sede per lo più a valenza organizzativa e con sedi esterne radicate e integrate nel territorio.

I destinatari di questo servizio sono persone con disabilità in possesso di abilità o potenzialità da spendere per il proprio futuro negli ambiti:

- dell'autodeterminazione,
- dell'autostima
- della maggiore autonomia familiare, sociale e professionale.

Il servizio contribuisce, inoltre, all'acquisizione di prerequisiti di autonomia utili all'inserimento professionale in raccordo con i servizi deputati all'inserimento

### **Quota di contribuzione**

La Giunta Comunale stabilisce per il servizio di formazione all'autonomia a favore delle persone con disabilità, nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione,
- l'eventuale quota minima
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente;
- le quote di compartecipazione attribuite ai richiedenti il servizio di che trattasi sulla base dell'ISEE;

### **Articolo 18 Servizi residenziali per persone con disabilità e persone anziane**

I servizi residenziali sono rivolti a persone con disabilità grave o persone anziane con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio.

### **Campo di intervento**

1. Il Comune, nell'ambito delle attività poste in essere a favore delle persone con disabilità e delle persone anziane, prevede, quale ultima risposta possibile, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, l'inserimento in

strutture protette (Residenze Sanitarie Assistenziali, istituti, comunità e strutture analoghe che danno continuità di servizio 24 ore su 24).

2. L'Assistente Sociale del Comune verifica preventivamente l'effettiva impossibilità del mantenimento dell'anziano o la persona in condizione di disabilità grave nel proprio ambito familiare, anche tramite il ricorso agli altri servizi di Rete, con particolare riferimento ai servizi di Assistenza Domiciliare, Assistenza Domiciliare Integrata, Centri Diurni e Assegni di cura.

### **Caratteristiche dell'intervento**

L'intervento del Comune si concretizza nelle seguenti azioni:

- a) indirizzare i richiedenti in relazione alle modalità di accesso alle strutture residenziali;
- b) contribuire con interventi economici a favore dei cittadini residenti in condizione economica insufficiente a provvedere alla copertura integrale della retta di ospitalità.

### **Articolo 19**

#### **Concessione della integrazione della retta alberghiera**

1. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti i cittadini dalla Costituzione e dalla normativa in materia, l'integrazione della quota socio-assistenziale della retta a carico dei Comuni è assunta, nell'ambito delle risorse economiche a disposizione e nel rispetto degli equilibri di bilancio, nei confronti delle persone che :
  - a) hanno richiesto l'integrazione prima dell'inserimento nella struttura, come stabilito all'art.6, comma 4 della L. 328/2000;
  - b) non risultano in grado di provvedere alla sua copertura totale o parziale.
2. L'integrazione della retta è versata di norma direttamente alla struttura residenziale in deduzione della quota alberghiera a carico dell'assistito, a seguito di delega della persona richiedente l'integrazione,

#### **Misura della integrazione della retta alberghiera**

1. La misura massima dell'intervento economico integrativo concesso dal Comune è determinata sulla base della differenza tra la retta e i proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento dal cittadino/utente, nonché dall'eventuale patrimonio mobiliare e immobiliare presente al netto di una quota mensile per le spese personali attualmente corrispondente al 17% della pensione sociale (assegno sociale) erogata dall'Inps.
2. In presenza di eventuali beni mobili o immobili, il Comune di Lodi potrà procedere ad accordi con i beneficiari per l'alienazione dei beni medesimi, fermo restando che il ricavato della alienazione rimane vincolato al pagamento della retta.
3. In presenza di beni immobili non adibiti ad abitazione dell'eventuale coniuge, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per la locazione degli immobili medesimi ovvero per un utilizzo a fini sociali, fermo restando che il ricavato della locazione ovvero del fitto figurativo rimane vincolato al pagamento della retta.

4. In assenza di accordi, come previsto ai punti 2 e 3 del presente articolo, la contribuzione comunale se prevista, deve intendersi quale anticipazione di quanto dovuto del cittadino beneficiario, con conseguente titolo, da parte del Comune, di rivalersi sulla futura eredità.

## **Articolo 20**

### **Regolamentazione di altri servizi**

Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia.

# SOMMARIO

## PARTE PRIMA

Finalità ed ambiti di applicazione pag. 2

## PARTE SECONDA

Compartecipazione alla spesa pag. 11

Allegato tipologie di interventi e servizi – Interventi di natura economica pag. 18

Interventi e servizi a favore della famiglia e dei minori pag. 20

- Asilo Nido pag. 20
- Servizio mensa scolastica pag. 21
- Servizio di trasporto scolastico pag. 22
- Servizi integrativi scolastici ed extrascolastici pag. 23
- Servizio di Centro ricreativo diurno estivo pag. 24

Interventi e servizi a favore delle persone con disabilità e delle persone anziane pag. 25

- Servizio di Assistenza domiciliare pag. 25
- Pasti a domicilio pag. 26
- Servizio di Telesoccorso pag. 27
- Trasporto Sociale pag. 29
- Servizi diurni semi residenziali per persone con disabilità pag. 31
- Servizio di formazione all'autonomia pag. 32
- Servizi residenziali per persone con disabilità e persone anziane pag. 32